

Ancona Via I Maggio 150/b

0712916209 – 0712916410

e-mail : segreteria@studiocolasciulli.com

## Circolare per lo Studio - Principali scadenze 1-15 marzo 2025

### Focus sull'opposizione all'utilizzo dei dati sanitari

---

*Nel periodo che va dal 1° al 15 marzo 2025 non ci sono particolari scadenze degne di nota, oltre ai consueti adempimenti di inizio e metà mese.*

*In particolare, vale la pena di citare:*

- il pagamento dell'imposta di registro, entro il 3 marzo, sui contratti di locazione stipulati il 1° febbraio o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corrispondenza dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi);*
- la regolarizzazione, entro il 3 marzo, mediante ravvedimento operoso del versamento del secondo acconto delle imposte risultanti da Modello Redditi 2024 entro il termine ultimo del 2 dicembre 2024;*
- il ravvedimento sprint, in scadenza il 4 marzo, dei versamenti omessi il 17 febbraio;*
- la presentazione, entro l'8 marzo, dell'opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata.*

#### 1 SABATO

##### SCRITTURE CONTABILI

#### Scritture ausiliarie di magazzino – Attivazione dell'obbligo di tenuta

**Attività** - Decorre, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d'imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d'imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.

**Soggetti obbligati** - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.

**Modalità** - Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e a euro 1.100.000,00.

Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata

	<p>contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.</p> <p>Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.</p>
<b>SCRITTURE CONTABILI</b>	<p><b>Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell'obbligo di tenuta</b></p> <p><b>Attività</b> - Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello <i>scorso mese</i>, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono <i>non</i> essere tenute a partire <i>da questo mese</i>, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.</p> <p><b>Modalità</b> - L'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all'esercizio sociale che si è concluso lo <i>scorso mese</i>, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973.</p>

3

LUNEDÌ

IMPOSTE  
INDIRETTE

### Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo



#### Attenzione

La scadenza originaria è il 2 marzo e slitta in quanto cade di domenica.

**Attività** - Pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° febbraio o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).

**Soggetti obbligati** - Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011.

**Modalità** - Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;
- 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive;
- 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto;
- 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del

	<p>contratto;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;</li><li>● 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;</li><li>● 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;</li><li>● 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;</li><li>● 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;</li><li>● 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;</li><li>● 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.</li></ul>
<b>RAVVEDIMENTO</b>	<p><b>Ravvedimento secondo acconto imposte - Entro 90 giorni</b></p> <p><b>Attività</b> - Regolarizzazione del versamento del secondo acconto delle imposte risultanti da Modello Redditi 2024 entro il termine ultimo del 2 dicembre 2024.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Contribuenti in generale.</p> <p><b>Modalità</b> - Il ravvedimento avviene versando il tributo, la sanzione ridotta pari all'1,39% (1/9 del 12,5%) dell'imposta non versata e agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>I codici tributo da utilizzare per l'indicazione della sanzione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 8901 - Sanzione pecuniaria IRPEF;</li><li>- 8907 - Sanzione pecuniaria IRAP;</li><li>- 8942- Sanzione per ravvedimento - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011;</li><li>- 8943 - Sanzione per ravvedimento - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello stato - Art. 19, comma 18, D.L. n. 201/2011;</li><li>- 8944 - Sanzione per ravvedimento - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Art. 1, comma 64, Legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoriale giovanile e lavoratori in mobilità - Art. 27, D.L. n. 98/2011;</li><li>- 8945 - Sanzione per ravvedimento - Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive;</li><li>- 8918 - IRES - Sanzione pecuniaria;</li><li>- 8908 - Sanzione pecuniaria altre imposte dirette.</li></ul> <p>I codici tributo da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1989 - Interessi sul ravvedimento - IRPEF;</li><li>- 1990 - Interessi sul ravvedimento - IRES;</li><li>- 1993 - Interessi sul ravvedimento - IRAP;</li><li>- 1940 - Interessi per ravvedimento - Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni di locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011;</li></ul>

- 1942 - Interessi per ravvedimento - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011;
- 1943 - Interessi per ravvedimento - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello stato - art. 19, comma 18, D.L. n. 201/2011;
- 1944 - Interessi per ravvedimento - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Art. 1, comma 64, Legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoriale giovanile e lavoratori in mobilità - Art. 27, D.L. n. 98/2011;
- 1945 - Interessi per ravvedimento - Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive

4

MARTEDÌ

RAVVEDIMENTO

### Ravvedimento ritenute e Iva - Entro 15 giorni

**Attività** - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 febbraio 2025.

**Soggetti obbligati** - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

**Modalità** - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,083% (12,5%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

- 8906 - Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;
- 8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva.

8

SABATO

DICHIARAZIONI

### 730 precompilato - Opposizione spese sanitarie

**Attività** - Presentazione dell'opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata.

**Soggetti obbligati** - L'opposizione può essere esercitata direttamente dal contribuente (assistito).

Se l'assistito non ha compiuto i sedici anni d'età o è incapace d'agire l'opposizione va effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore.

**Modalità** - Per le spese e i relativi rimborsi del 2024, l'opposizione può essere effettuata:

1. dal 9 febbraio all'8 marzo 2025, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate. In tal modo, è possibile consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata;
2. entro il 31 gennaio 2025, comunicando direttamente all'Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di na-

	<p>scita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza.</p> <p>La comunicazione può essere effettuata, utilizzando l'apposito modello disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata opposizioneutilizzo-spese sanitarie@agenziaentrate.it;</li><li>• telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall'estero);</li><li>• consegnando a un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia il modello di richiesta di opposizione.</li></ul> <p><b>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</b></p>
--	---

15

SABATO

COMUNICAZIONE

### Comunicazione contanti superiori 10.000 euro

**Attività** - Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.

**Soggetti obbligati** - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.

**Modalità** - La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.

IVA

### Fatturazione differita

**Attività** - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di febbraio e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l'annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

**Soggetti obbligati** - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte e/o professione.

**Modalità** - Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).

IVA

### Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00

**Attività** - Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro.

**Soggetti obbligati** - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professione.

**Modalità** - Per le fatture emesse nel corso del mese, d'importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:

- i numeri delle fatture cui si riferisce;
- l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota Iva applicata;

mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa, dell'arte o della professione, si deve ritenere consentita l'annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono;</li> <li>• l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'importo dell'imposta distinti per aliquota Iva applicata.</li> </ul>
<b>SCRITTURE CONTABILI</b>	<p><b>Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabili</b></p> <p><b>Attività</b> - Annotazione dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese di febbraio.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000.</p> <p><b>Modalità</b> - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.</p>

## L'Approfondimento

### Opposizione all'utilizzo dei dati sanitari – Modalità operative

*Scade l'8 marzo 2025, salvo proroghe dell'ultima ora, il termine ultimo per presentare l'opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata. A tal fine occorre accedere all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID. Con questa modalità, è possibile consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.*

#### Chi può esercitare l'opposizione

L'opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie e dei rimborsi può essere esercitata direttamente dall'**assistito che abbia compiuto i 16 anni d'età** in modo che i dati non siano inseriti nella dichiarazione precompilata.

Se l'assistito non ha compiuto i 16 anni d'età o è incapace d'agire, l'opposizione viene effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore.

## Dati forniti all'Agenzia delle Entrate dal Sistema Tessera Sanitaria

Il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell'Agenzia delle Entrate i dati consolidati relativi a:

- a) spese sanitarie sostenute nel periodo d'imposta precedente;
- b) rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali relativi alle **spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell'anno d'imposta e ai rimborsi erogati**.

Le strutture sanitarie e i medici trasmettono in via telematica al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) i dati indicati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 31 luglio 2015, n. 103408/2015, relativi alle spese sanitarie così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi a eventuali rimborsi.

Per ciascuna spesa o rimborso i dati disponibili sul Sistema Tessera Sanitaria sono:

- a) codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
- b) codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto di cui all'art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 175/2014;
- c) data del documento fiscale che attesta la spesa;
- d) tipologia della spesa;
- e) importo della spesa o del rimborso;
- f) data del rimborso.

## Tempistica della trasmissione dei dati

La tempistica di invio dei dati da parte degli operatori al STS è stabilita con cadenza semestrale e precisamente:

- entro il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre del medesimo anno;
- entro il 31 gennaio dell'anno successivo, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell'anno precedente.

Pertanto, la trasmissione dei dati 2024, da parte dei soggetti obbligati, è stata effettuata:

- entro il 30 settembre 2024, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2024;
- entro il 31 gennaio 2025 per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2024.

## Come fare opposizione

Per le spese e i relativi rimborsi del 2024, l'opposizione può essere effettuata seguendo 2 modalità:

- **dal 9 febbraio 2025 all'8 marzo 2025**, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID. Con questa modalità, è possibile consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata;

- dal 1° ottobre 2024 al 31 gennaio 2025, comunicando direttamente all'Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza.

Per comunicare l'opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie all'Agenzia delle Entrate (opzione 2), è a disposizione un apposito modello.

La comunicazione può essere effettuata:

- inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata [opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it](mailto:opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it);
- telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall'estero).

In tutti i casi in cui si utilizza il modello è necessario allegare anche la copia del documento di identità.

Se si utilizza la e-mail o il telefono, è possibile comunicare l'opposizione all'utilizzo dei dati sanitari anche in forma libera (cioè, non utilizzando il modello), indicando le medesime informazioni richieste dal modello, il tipo di documento di identità, numero e scadenza.

L'**opposizione** può essere manifestata **anche con le seguenti modalità**:

- a) nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- b) negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale.

L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.

È comunque possibile **inserire le spese per le quali è stata esercitata l'opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata**, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.